



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL SERVIZIO DI ESATTORIA UNICA"

Ecc.ma Reggenza
On.li Consiglieri

Il presente decreto delegato è stato redatto avendo come base di riferimento l'articolo 5, comma 8, della Legge 15 settembre 2023 n. 132, ai sensi del quale "è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, un decreto delegato per rafforzare e potenziare l'azione di riscossione dei crediti e procedere alle ulteriori e necessarie modifiche alla Legge n.70/2004 e successive modifiche".

In particolare, gli articoli di maggior rilievo sono i seguenti:

- **articolo 2 "Ruolo"**: con questa disposizione si elimina l'obbligatorietà del formato cartaceo del Ruolo; è dunque possibile anche la gestione esclusivamente digitale del medesimo. La disposizione favorisce il formato elettronico che, tra l'altro, consente un risparmio nei consumi di carta.
- **articolo 3 "Contenuti del Ruolo e notifica del Ruolo"**: l'articolo apporta uno snellimento delle procedure di notifica *ad valvas*, andando ad escludere tutte le notifiche alle Case di Castello e mantenendo solo quelle in Tribunale, con consequenziale economicità. L'esperienza maturata, infatti, ha evidenziato accessi pressoché assenti alle Case di Castello per visionare le affissioni.
- **articolo 4 "Pagamento del debito esattoriale con cessione in natura di beni"**: la disposizione permette di ampliare gli strumenti di intervento dell'Esattore. Introduce la possibilità di attuare la *datio in solutum*, che rientra tra i nuovi strumenti a disposizione del debitore e dell'Esattore per il pagamento del debito esattoriale. Consente a chi non ha liquidità ma è proprietario di beni immobili o altri beni di interesse per la collettività (la proprietà può essere anche di un terzo), di utilizzare i beni stessi per pagare il proprio debito ed evitare la vendita all'asta. La *datio in solutum* può essere attivata solo per i beni espressamente elencati per i quali sussista un interesse pubblico all'acquisizione espressamente dichiarato dalla Pubblica Amministrazione dietro richiesta dell'Esattoria.
- **articolo 5 "Allineamento tasso di indennità di mora"**: il primo comma dell'articolo 42 della Legge 70/2004 e s.m. stabilisce il principio generale che su tutti i debiti che possono essere iscritti a ruolo decorrono gli interessi dalla loro data di scadenza. Stabilisce inoltre che a seguito della scadenza della cartella esattoriale il tasso di interesse applicato sulla vera sorte è adeguato al variare del tasso Euribor (a 12 mesi). L'adeguamento permette, nel caso in cui si sia in presenza di un rialzo dei tassi di interesse, di poter adeguare anche gli interessi di mora applicati dall'Esattore che fino ad ora era fisso nella misura del tasso legale maggiorato di due punti percentuali.
- **articolo 6 "Azioni urgenti di tutela del credito esattoriale"** precisa la possibilità per l'Esattore, nei fatti già attuabile in virtù delle disposizioni generali sulle azioni cautelari, di attivare azioni cautelari volte alla tutela del credito. Chiarisce che tali azioni, come il sequestro e la diffida ad alienare, possano essere attivate per tributi iscritti a Ruolo ma non ancora esecutivi.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- **articolo 7 "Accessi informativi"**: la disposizione integra il disposto dell'articolo 48 della Legge 70/2004 consentendo ad Esattoria di poter ottenere informazioni sulla situazione economica del debitore, comprese quelle legate ai trust nonché di accedere ai libri sociali e alle scritture contabili del debitore.

Per quanto concerne il servizio visure è stato meglio definita l'attività che è già operativa (articolo 48-bis della Legge 70/2004 e s.m.).

Viene infine confermata la massima protezione di dati e notizie, al fine di non vanificare le attività di riscossione in corso (articolo 89 della Legge 70/2004 e s.m.).

- **articolo 8 "Pignoramenti dei crediti"**: la modifica in oggetto permette un più ampio margine d'azione al Servizio di Esattoria nel pignoramento dei beni del debitore, evitando restrizioni che potrebbero avere effetti pregiudizievoli per l'esattore o per il debitore qualora l'obiettivo della riscossione sia comunque raggiunto.

È stata prevista un'integrazione alle disposizioni di cui all'articolo 54 della Legge 70/2004 e s.m. che attiene al pignoramento di beni fungibili, come, in taluni casi, il magazzino che può essere composto da beni soggetti a deperimento o svalutazione. Nell'ipotesi in cui l'Esattoria non asporti i beni pignorati, al fine di evitarne il deperimento, il comma 2-bis e seguenti dell'articolo 54 della Legge 70/2004 e s.m., prevedono la possibilità che il debitore possa sostituire i beni pignorati con altri beni della stessa natura e di valore non inferiore al bene sostituito.

Gli interventi modificativi delle disposizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61 della Legge 70/2004 e s.m. vanno ad escludere l'intervento del Giudice in ciascuna fattispecie semplificando le rispettive procedure e uniformandole alle altre tipologie di pignoramento che già escludevano il ricorso al Giudice.

- **articolo 9 "Fermo amministrativo dei beni mobili registrati"**: le disposizioni di questo articolo rendono operativo il provvedimento del fermo amministrativo con il fine di evitare che beni mobili registrati del debitore siano sottratti all'attività esecutiva.

Il fermo amministrativo è un provvedimento che può essere adottato nei confronti di veicoli a motore, imbarcazioni, navi e aeromobili qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento degli stessi. Il fermo non consente al bene mobile registrato la circolazione, la sua vendita e la sua demolizione.

Le regole che riguardano il fermo amministrativo sono delineate dall'articolo 64 della Legge 70/2004 e s.m..

- **articolo 10 "Privilegio su beni mobili registrati di proprietà del debitore"**: con l'articolo 64-bis della Legge 70/2004 e s.m. è stato introdotto l'istituto del privilegio legale su beni mobili registrati. L'iscrizione del privilegio non impedisce la circolazione del bene mobile registrato ma unicamente il suo passaggio di proprietà. Nel momento in cui un soggetto che ricade in questa situazione dovesse vendere il bene sul quale è iscritto il privilegio, l'Ufficio Registro Automezzi rilevando l'iscrizione non può procedere alla voltura del bene, a meno che il soggetto chieda a Esattoria la cancellazione dello stesso e trasferisca il ricavato della vendita ad Esattoria.

L'Esattoria può procedere a effettuare iscrizioni di privilegio massive ossia contemporaneamente nei confronti di una pluralità di debitori aventi debiti non inferiori a euro 1.000.

- **articolo 11 "Ipoteca legale su beni immobili di proprietà del debitore"**: i principali interventi su questo articolo attengono all'inserimento dell'importo minimo del debito, pari a euro 20.000,



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

quale condizione per poter iscrivere ipoteca legale. L'ipoteca viene iscritta per un importo pari al 150% del debito esattoriale.

- **articolo 12** "*Azioni esecutive su beni oggetto di contratti di locazione finanziaria*": l'articolo 66 della Legge 70/2004 e s.m. fino ad oggi vigente, rinviava ad un decreto reggenziale l'adozione di una procedura di pignoramento dei beni in leasing. La norma non è mai stata adottata. È frequente per gli operatori economici ricorrere al leasing per dotarsi di taluni beni strumentali i quali, essendo di proprietà del locatore, non sono soggetti ad attività esecutiva. L'articolo 66 della Legge 70/2004 e s.m., così come proposto, prevede la possibilità per l'Esattoria di presentare richieste informative al concedente il contratto di leasing. Prevede inoltre, come ipotesi residuale, nel caso di infruttuosità delle altre azioni esecutive esperibili, per debiti superiori a euro 20.000,00, di adire il Giudice affinché il contratto non sia modificato senza il consenso del Servizio di Esattoria e affinché Banca Centrale subentri nel contratto di locazione finanziaria ai fini del riscatto anticipato per persona da nominare.
- **articolo 13** "*Pignoramento di immobili con gravami o abusi edilizi*": nella pratica può capitare che l'Esattore proceda al pignoramento di immobili con vincoli, gravami o in comproprietà. In tali casi si ricorre al Giudice affinché lo stesso si pronunci sulla graduazione dei gravami o sulla divisione del ricavato della vendita all'asta. Il comma secondo prevede che in caso di vendita all'asta di beni immobili che presentino irregolarità urbanistiche non sanate da parte del proprietario, l'aggiudicatario possa procedere a sanarle entro un determinato termine. Nel caso di irregolarità non sanabili si prevede comunque la possibilità di vendita. Ci si potrebbe trovare di fronte al caso in cui l'aggiudicatario abbia interesse ad acquisire la proprietà del terreno sul quale è stato costruito l'immobile, accollandosi le spese per la demolizione.
- **articoli 14 e 15** "*Asta pubblica per la vendita di beni immobili*" e "*Aggiudicazione dei beni venduti*": la modifica dell'articolo 73 della Legge 70/2004 prevede, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di privacy, l'eliminazione dal bando d'asta dell'indicazione del soggetto nei confronti del quale si procede e la possibilità che la pubblicità del bando di vendita venga fatta con la pubblicazione sul sito internet di Banca Centrale. Con l'articolo 75-bis della Legge 70/2004 e s.m., per le aste pubbliche di beni immobili si prevede, ad esclusione degli immobili ad uso civile abitazione di tipo economico, la possibilità di presentare delle offerte dopo l'aggiudicazione all'incanto nel termine di 10 giorni, a condizione che tali offerte superino di almeno 1/5 quella risultata aggiudicataria nell'incanto e che l'offerente presti una cauzione pari al doppio di quella prevista per l'incanto. In questa ipotesi si fissa una nuova gara alla quale può partecipare, oltre all'aggiudicatario e a coloro che hanno presentato tali offerte, chiunque altro depositi la citata cauzione. L'obiettivo è quello di ottenere un maggiore realizzo soprattutto nei casi in cui un soggetto si sia aggiudicato un immobile ad un prezzo decisamente inferiore al valore di mercato.
- **articolo 16** "*Beni invenduti*": questa modifica introduce un coordinamento tra l'articolo 72 e l'articolo 74 della Legge 70/2004 e s.m. relativamente alla vendita all'asta dei beni immobili pignorati. L'articolo 72 prevede che lo Stato possa esprimere un interesse e diventare assegnatario di un bene immobile pignorato prima che lo stesso venga messo in asta, ad un valore pari a quello di stima. Con le modifiche apportate all'articolo 74 si prevede che qualora, a

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

seguito dei tentativi di vendita esperiti, il bene immobile rimanga invenduto, non avviene un'assegnazione automatica allo Stato ma la volontà dell'assegnazione deve essere dichiarata e avviene allo Stato ma ad un prezzo più basso, pari al prezzo base dell'ultima asta andata deserta. Nel caso in cui lo Stato non abbia interesse all'assegnazione, il pignoramento è revocato, senza liberazione del debitore. In quest'ultimo caso l'Esattoria valuta se procedere ad iscrizione ipotecaria.

- **articolo 17** "*Potenziamento strumenti di autofinanziamento del Servizio di Esattoria*": l'intervento di modifica all'articolo 84 della Legge 70/2004 e s.m. prevede espressamente che le spese vive sostenute siano detratte dalle somme riscosse in esito alle attività esecutive. Per l'attività di certificazione è prevista l'applicazione di diritti di segreteria. È prevista l'adozione di un Regolamento di Banca Centrale contenente le singole voci di spesa e i diritti di segreteria.
- **articolo 18** "*Riscossione altri tributi*": prevede, a partire dal 2024, un diverso calcolo delle sanzioni per ritardato pagamento della tassa di detenzione degli apparecchi radiotelevisivi.
- **articolo 19** "*Certificazioni rilasciate dal Servizio di Esattoria*": con l'introduzione dell'articolo 98-ter della Legge 70/2004 si mira a prevedere un formato standardizzato delle certificazioni rilasciate da Esattoria. Si prevede che le certificazioni possano essere rilasciate anche in forma di documento elettronico.
- **articolo 20** "*Esclusione azione revocatoria*": considerata la delega in materia tributaria di cui all'articolo 3, comma 14, della Legge 132/2023 ("*Al fine di introdurre norme a tutela del credito tributario è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023. Il predetto decreto delegato deve disciplinare l'esclusione dell'azione revocatoria per il pagamento di tributi, tasse e imposte scadute, il sequestro ai fini di accertamento e a tutela del credito tributario nonché l'assegnazione di beni allo Stato.*") viene introdotto il presente articolo che esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria per gli atti posti in essere nell'attività di riscossione.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti